



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605

Pec Comune:demograficotrevi@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

N°28 DEL 12.06.2020

OGGETTO: prevenzione incendi boschivi anno 2020

=**VISTA** la nota della Regione Lazio-Agenzia Regionale di Protezione Civile avente ad oggetto "Campagna estiva antincendio boschivo anno 2020", nella quale è confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2020 e si vieta la combustione dei residui vegetali in tale periodo;

= **CONSIDERATO** l'alto valore del patrimonio agroforestale comunale per le attività produttive di pascolo, di allevamento, di agricoltura e di turismo;

= **CONSIDERATA** la maggior tutela da garantire per la flora e la fauna locale in quanto parte del territorio comunale è all'interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini;

= **CONSIDERATO** che la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali agroforestali è sempre vietata;

= **RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo d'incendio;

= **VISTA** la Legge Regionale n. 39/2002;

= **VISTO** il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7;

= **VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

= **VISTO** l'art. 59 del T.U.L.P.S.- Regio Decreto n. 773 del 1931 e ss.mm.ii;

= **VISTA** la Legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha modificato il D. Lgs. N. 152/2006, in cui si stabilisce che nell'ambito delle attività agricole, comprese le operazioni di pulitura dei giardini ed aree verdi, i "Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e provata incolumità ed in tutti i casi in cui

da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

= **VISTO** il Decreto Lgs. n. 152/2006 “Codice Ambiente”;

= **VISTO** il Decreto Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, in particolare l’art. 3 comma 1 lettera c) in cui individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile;

= **VISTI** gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

= **VISTA** la Legge del 24 novembre 1981 n. 689;

= **VISTO** il Decreto Lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli 50 e 54;

ORDINA

Dal 15 giugno al 30 settembre 2020, su tutto il territorio comunale, è vietato accendere fuochi, in particolare, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie di qualsiasi tipo, le sfalci di erba, i rovi, i materiali di potatura in genere, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade nel territorio comunale, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati

Ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €50.00 (pari al doppio del minimo edittale della sanzione prevista), salvo l’applicazione della legge penale per condotte integranti ipotesi di reato.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza , applicando la sanzione prevista ed imponendo lo spegnimento immediato dei fuochi non autorizzati.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all’Albo Pretorio;
- sia pubblicata sul sito istituzionale e sull’App del Comune di Trevi nel Lazio;
- sia comunicata alla locale stazione dei Carabinieri;
- sia comunicata alla Polizia Locale.
- Sia comunicata al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di di Filettino;
- Sia comunicata alla Polizia Provinciale di Frosinone,
- Sia comunicata al Parco Regionale dei Monti Simbruini

I N F O R M A

che avverso tale ordinanza può essere proposto:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'Ordinanza.

Il Sindaco
Avv. Silvio Grazioli

